AGENZIA DELLE ENTRATE
DI MILANO 2

07 giugno 2010

N.ro.23265 Serie: 1T

Esatti € 324,00

N. 37219 di repertorio N. 16206 di raccolta---

----------VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA----------

----------REPUBBLICA ITALIANA----------

L'anno duemiladieci, il giorno tre del mese di giugno alle ore diciassette e trenta----------

----------3 giugno 2010 alle ore 17,30----------

In Milano, nel mio studio in Via Cusani,1----------

Avanti a me dr. Enrico Lainati notaio residente in Milano, iscritto presso il locale Collegio Notarile, è personalmente comparso il signor----------

RODARI ERMIGI, nato a Milano il 14 aprile 1934, domiciliato per la carica presso la sede sociale----------

il quale interviene al presente atto in qualità di Consigliere Nazionale dell'Associazione Culturale "Federazione Esperantista Italiana (F.E.I.)" con sede in Milano, Via Villoresi n. 38, codice fiscale 80095770014----

della cui identità personale io Notaio sono certo, che mi richiede di redigere il verbale della assemblea straordinaria della detta Associazione, convocata in questo luogo, giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente ----------

----------ORDINE DEL GIORNO----------

1 - Approvazione del testo proposto per lo statuto, che viene allegato alla convocazione----------

2 - Delega al Presidente per eventuali variazioni formali richeiste dalle autorità governative.----------

Assume la presidenza dell'assemblea il signor Rodari Ermigi il quale constata: ----------

- che l'assemblea é stata convocata, mediante lettera per posta ordinaria inviata in data 18 febbraio 2010---

- che del Comitato Direttivo è presente esso comparente, assenti tutti gli altri consiglieri----------

- che hanno risposto n. 671 (seicentosettantuno) associati su numero 884 (ottocentoottantquattro) associati aventi diritto di voto----------

- che sono presenti 5 (cinque) associati----------

Dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita a deliberare sul citato ordine del giorno.----------

il Presidente fa presente che tutti gli associati hanno ricevuto per posta il testo del nuovo statuto con l'invito di esprimere il loro voto.----------

Si aprono le numero 671 (seicentosettantuno) buste contenenti la dichiarazione di voto.----------

Il primo punto all'Ordine del giorno (nuovo testo di statuto) viene approvato con numero 657 (seicentocinquantasette) voti a favore, 8 (otto) contrari, (quattro) astenuti, 2 (due) schede nulle.----------

Il secondo punto all'ordine del giorno viene approvato con 615 (seicentoquindici) voti a favore, 12 (dodici) contrari, 42 (quarantadue) astenuti, 2 (due) schede

DR. ENRICO LAINATI NOTAIO
VIA CUSANI, 1 - 20121 MILANO - TEL. 02.80683-1 R.A.

nulle.----------
Pertanto l'Ordine del giorno viene approvato e viene allegato sotto la lettera "A" il nuovo testo di statuto sociale.----------
Si delega il Presidente pro tempore dell'Associazione ad apportare al presente atto ed allegato statuto quelle modifiche, aggiunte e soppressioni che fossero eventualmente richieste dalle autorità governative.--------
Dopo di che nulla più essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore diciotto e trentasette----------
Omessa la lettura dell'allegato per espressa rinuncia fatta dal comparente.----------
Di questo atto scritto in parte di mio pugno ed in parte da persona di mia fiducia e con mezzo meccanico a sensi di legge su un foglio per due pagine non complete, ho dato lettura al signor comparente il quale da me richiesto lo approva e con me notaio si sottoscrive.---
F.to: Rodari Ermigi----------
F.to: Enrico Lainati - Notaio----------

Allegato "A" N. 37219 del Repertorio N. 16206 della Raccolta

STATUTO

Titolo I. DENOMINAZIONE E SCOPO

1. (Finalità)

La Federazione Esperantista Italiana (F.E.I.), associazione culturale senza fine di lucro, fondata in Firenze il 21 marzo 1910 ed eretta in Ente Morale con D.P.R. 28 giugno 1956 n. 1720, riunisce ed organizza le persone che, volendo contribuire a facilitare le relazioni interpersonali, la solidarietà e la pacifica convivenza tra i popoli, contro qualsiasi discriminazione, e particolarmente quella linguistica in quanto disconoscimento dell'identità culturale dei popoli, s'impegnano a diffondere l'insegnamento e l'uso della Lingua Internazionale Esperanto quale è definita dal "Fundamento de Esperanto" di Ludovico Lazzaro Zamenhof e dalle decisioni dell' "Akademio de Esperanto".

La FEI riconosce la tutela dei diritti della persona ed il pieno rispetto della libertà e della dignità di tutti gli associati secondo i principi della democrazia e dell'eguaglianza.

2. (Modi operativi)

La Federazione Esperantista Italiana:

a) rappresenta il movimento esperantista italiano presso gli enti nazionali e locali, di fronte al pubblico e verso il movimento esperantista mondiale;

b) promuove in tutti gli ambienti la conoscenza dell'esperanto, incoraggiandone l'uso e le applicazioni, per dare soluzione al problema linguistico internazionale;

c) ispirandosi agli ideali dell'esperanto, promuove iniziative solidaristiche tendenti a favorire una più profonda integrazione culturale tra uomini e popoli di lingue diverse;

d) promuove corsi di lingua esperanto e collabora con l'Istituto Italiano di Esperanto per un efficace insegnamento;

e) per la realizzazione delle finalità istituzionali effettua prestazioni di servizi a favore degli associati e di terzi e cura la pubblicazione di opere, sia in italiano sia in esperanto, anche provvedendo alla loro cessione a chiunque ma in prevalenza ai propri associati.

f) organizza e coordina manifestazioni culturali e informative.

3. (Autonomia)

La F.E.I. è un ente culturale autonomo, neutrale rispetto ad ideologie politiche e religiose; può tuttavia prendere accordi, prestando la propria collaborazione, con persone e enti che si propongano fini non incompa-

tibili col presente statuto e in particolare con associazioni esperantiste.

4. (Convenzioni)

Nel rispetto della propria neutralità, la F.E.I. può prendere accordi di mutua collaborazione con enti ed istituti di qualsiasi natura, anche internazionali, per il raggiungimento dei propri fini statutari. Nel caso di collaborazione permanente, la relativa delibera è riservata all'assemblea.

Titolo II. SEDE

5. La sede attuale della F.E.I. è a Milano in Via Villoresi 38.

Titolo III. ASSOCIATI

6. (Iscrizione)

Alla F.E.I. possono iscriversi persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni, sempre avendo diritto ad un solo voto. Per far parte della F.E.I. occorre farne domanda, accettare ed osservare lo statuto, pagare annualmente la quota. L'iscrizione decorre dal primo gennaio dell'anno nel quale è effettuato
il versamento della prima quota. Il Consiglio Direttivo può respingere la domanda di ammissione precisandone i motivi. L'interessato può ricorrere, entro un mese dalla comunicazione, al Consiglio Nazionale che delibera in modo definitivo.

E' esclusa la partecipazione alla vita associativa per una durata inferiore all'anno.

7. (Recesso ed esclusione)

L'associazione alla F.E.I. viene meno:

a) in seguito a recesso che ha effetto immediato dalla data di ricezione della relativa comunicazione;

b) per morosità contestata;

c) per esclusione pronunciata dal Consiglio Direttivo in seguito ad attività contrastante con lo statuto o per motivi che possono screditare il movimento esperantista; la delibera del Consiglio Direttivo perde efficacia se non è ratificata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Nazionale, sentito l'interessato.

8. (Quota associativa)

Gli associati versano una quota annua il cui importo è fissato dalla assemblea.

Le quote degli associati non sono né trasmissibili né rimborsabili.

I familiari conviventi di un associato, i disabili e i giovani che non compiono il 25° anno entro l'anno di riferimento, versano l'importo corrispondente al cinquanta per cento della quota ordinaria, se l'assemblea

non stabilisce una misura maggiore.
L'associato è garante se versa annualmente un importo non inferiore a dieci quote ordinarie; è sostenitore se versa annualmente un importo corrispondente a tre quote ordinarie.
Il Consiglio Nazionale può nominare associato onorario, con gli stessi diritti di tutti gli associati, chi ha contribuito in modo particolare al conseguimento dei fini della F.E.I.

9. (Organizzazione)

Gli associati aderiscono alla F.E.I. individualmente o tramite i gruppi da essi costituiti. I gruppi godono di autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale; sono autonomi circa lo svolgimento della attività locale, però sono tenuti a:

a) uniformare i loro statuti e le loro attività alle direttive della F.E.I.;

b) comunicare le loro iniziative agli organi di coordinamento;

c) federare tutti gli associati;

d) trasmettere alla F.E.I., alla fine di ogni anno sociale, una relazione sulla attività svolta;

e) impegnarsi a devolvere, in caso di scioglimento, il proprio patrimonio netto alla F.E.I.

I gruppi locali che riuniscono almeno dieci iscritti hanno facoltà di trattenere dalle quote indicate nell'articolo precedente una misura percentuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
Gli associati giovani costituiscono la "Itala Esperantista Junularo" quale organizzazione giovanile della F.E.I.

10. (Diritti)

Tutti gli associati, nell'ambito dei fini stabiliti dal presente statuto, hanno diritto di avvalersi delle agevolazioni e dei servizi forniti dalla F.E.I.

Titolo IV. PATRIMONIO

11. Costituiscono il patrimonio della F.E.I.: le quote degli associati, i beni provenienti da lasciti e donazioni o acquisiti, l'eventuale avanzo di gestione, e ogni altro provento anche proveniente da attività commerciale sussidiaria e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, ad associati o ad altri soggetti, di utili, di fondi, di riserve di capitale e di ogni altro provento costituente il patrimonio associativo.

Titolo V. ORGANI DELLA F.E.I.

12. Gli organi della F.E.I. sono:

a) l'Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Nazionale;
c) il Presidente;
d) il Consiglio Direttivo;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
f) i delegati regionali.

a) ASSEMBLEA

13. (Funzioni)

L'Assemblea degli associati è convocata una volta all'anno dal Consiglio Direttivo, possibilmente 3 in occasione del Congresso Nazionale, ed inoltre quando se ne presenta la necessità o ne è fatta richiesta nominativa dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale o da un decimo degli associati o, su questioni inerenti la situazione finanziaria, dal Collegio dei Revisori dei Conti.

L'assemblea delibera in merito a:

) la relazione morale e finanziaria, con lo stato patrimoniale ed il rendiconto della gestione dell'anno precedente, presentata dal Consiglio azionale ed accompagnata dalla relazione dei revisori dei conti;

2) Le proposte relative all'importo della quota associativa ordinaria;

3) Le proposte su altri argomenti concernenti l'attività dell'associazione.

L'assemblea inoltre elegge i componenti del Consiglio Nazionale e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Sugli eventuali argomenti non inseriti nell'avviso di convocazione il voto dell'assemblea vale soltanto quale raccomandazione.

L'assemblea, per deliberare su materie particolari, può essere convocata in forma di referendum, secondo le modalità stabilite con regolamento.

14. (Convocazione)

Il Consiglio Direttivo, nella convocazione, comunica a tutti gli associati gli argomenti da discutere e l'elenco dei candidati almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea, unitamente all'avviso per la prima e la seconda convocazione indicante il luogo e l'ora. La seconda convocazione non può aver luogo se non trascorsa un'ora dalla prima.

Gli argomenti da discutere sono deliberati dal Consiglio Direttivo. Ad essi sono aggiunte le proposte presentate dal Consiglio Nazionale o dal Collegio dei Revisori dei Conti, ed inoltre quelle formulate da associati, che siano pervenute in forma scritta e motivata almeno tre mesi prima della
data fissata per l'assemblea, purché siano presentate da un ventesimo degli associati o siano controfirmate

da due revisori dei conti.

15. (Diritto di voto)

Hanno diritto di voto tutti gli associati che alla data di apertura della assemblea hanno compiuto i sedici anni e che sono iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa da almeno tre mesi.

Chi non può essere presente può delegare un altro associato. Nessun associato può essere portatore di più di tre deleghe.

Gli associati non intervenuti e che non abbiano dato delega possono votare mediante lettera sulla relazione morale e finanziaria e per le elezioni del Consiglio Nazionale e del Collegio dei Revisori dei Conti. Essi sono considerati partecipanti alla assemblea, limitatamente alle delibere predette.

Nel regolamento sono fissate le modalità per la votazione con lettera, per la verifica delle deleghe, per le votazioni in assemblea e per lo scrutinio.

16. (Deliberazioni)

Gli intervenuti designano il presidente dell'assemblea, il segretario e tre o cinque scrutatori.

L'assemblea delibera validamente in prima convocazione o in referendum con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, salve le diverse maggioranze richieste per specifici argomenti dalla legge o dal presente statuto.

L'esito delle votazioni risulta dal verbale redatto dagli scrutatori e dal segretario.

b) CONSIGLIO NAZIONALE

17. (Composizione)

Il Consiglio Nazionale è composto da un numero di membri compreso tra diciassette e ventuno, deliberato, su proposta del Consiglio Nazionale, da una assemblea durante il secondo anno del mandato. Ogni elettore può votare per non più di due terzi dei candidati da eleggere. Sono nominati i candidati che hanno ricevuto maggior numero di voti. In caso di parità viene eletto il più anziano 4 d'età .

Per l'eleggibilità è richiesto che ogni candidato:

a) sia associato ed in regola col pagamento della quota per almeno tre anni consecutivi, compreso quello in corso;

b) abbia la piena capacità di obbligarsi;

c) sia presentato da almeno dieci associati aventi diritto di voto, salvo che sia consigliere uscente.

Con regolamento sono stabilite le modalità di presenta-

zione delle candidature, che devono comunque pervenire alla segreteria della F.E.I. almeno tre mesi prima della data delle elezioni. Il Consiglio Nazionale dura in carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili.

18. (Funzionamento)

Il Consiglio Nazionale si riunisce su convocazione del presidente almeno due volte all'anno; deve inoltre essere convocato su richiesta del Consiglio Direttivo o, se è presentata domanda scritta e motivata, da un terzo dei consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei Conti. E' convocato almeno otto giorni prima, con avviso contenente gli argomenti e le proposte da esaminare.

Alle riunioni del Consiglio possono intervenire, senza diritto di voto, i delegati regionali.

Oltre che con la presenza fisica dei partecipanti, le riunioni possono essere anche tenute utilizzando tutte le tecnologie disponibili, purché siano garantiti: la identificazione di tutti i partecipanti, un altrettanto simultaneo dibattito in tempo reale e la possibilità per tutti di partecipare.

Il componente che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario. Durante la terza riunione il Consiglio ne dichiara la cessazione della carica.

I componenti che durante il triennio vengono a cessare per qualsiasi causa sono sostituiti fino al termine del mandato dai candidati che li seguono nell'ordine dei voti ottenuti. Se non vi sono candidati disponibili, il Consiglio provvede mediante cooptazione, purché sia rimasta in carica la maggioranza dei suoi componenti; altrimenti il Consiglio Direttivo, o in caso di sua vacanza il Collegio dei Revisori dei Conti, convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio.

19. (Competenze)

Il Consiglio Nazionale, anche in base alle direttive approvate dalla Assemblea ed alle indicazioni del Congresso, predispone un piano di attività dell'associazione da proporre al Consiglio Direttivo per l'attuazione degli scopi statutari e sulla amministrazione.

Alla sua approvazione vengono sottoposti il conto preventivo economico ed i bilanci consuntivi nei termini di legge, da presentare poi all'Assemblea.

Esso decide in via definitiva sull'eventuale esclusione di un associato deliberato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Nazionale elegge tra i suoi componenti il Presidente ed il vice-Presidente della F.E.I. Essi compongono il Consiglio Direttivo unitamente ad altri cinque consiglieri, dei quali due designati dal Presi-

dente e tre eletti successivamente dal Consiglio.
Uno stesso consigliere non può assumere la carica di Presidente per più di sei anni consecutivi.
Ad altri suoi componenti, con delibera del Consiglio Direttivo, possono essere affidati incarichi per determinati compiti; allo stesso modo essi possono essere nominati in commissioni composte da consiglieri ed eventualmente anche da altre persone.
Il Consiglio Nazionale può in qualunque tempo, per gravi motivi di dissenso, revocare l'incarico al Consiglio Direttivo; in questo, come in altri casi di cessazione, provvede a rinnovare il Consiglio Direttivo con le modalità sopra descritte.

c) PRESIDENTE

20. Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento il vice-Presidente, rappresenta a tutti gli effetti l'associazione nei rapporti con i terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Nazionale e il Consiglio Direttivo, provvede per la esecuzione delle delibere, riferisce al Consiglio Direttivo ed al Consiglio Nazionale sui fatti rilevanti che interessano il movimento esperantista nel mondo e in Italia, verifica la compilazione delle relazioni del Consiglio Nazionale e del Consiglio Direttivo.

d) CONSIGLIO DIRETTIVO

21. (Funzioni)
I componenti del Consiglio Direttivo nominano tra loro uno o due segretari, un tesoriere ed altri incaricati con funzioni specifiche. Il Consiglio Direttivo ha il compito, con le sue decisioni e conseguenti azioni, di realizzare le deliberazioni dell'Assemblea ed il programma d'attività
proposto dal Consiglio Nazionale, al quale darà poi una rendicontazione di quanto realizzato, di seguire costantemente il funzionamento della segreteria, di sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale i bilanci consuntivi e preventivi.
Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola ogni due mesi; è convocato dal presidente con avviso contenente gli argomenti da trattare. La convocazione del Consiglio Direttivo può essere disposta anche su domanda scritta e motivata di tre suoi componenti o, limitatamente a motivi finanziari, del
Collegio dei Revisori dei Conti.
Oltre che con la presenza fisica dei partecipanti, le riunioni possono essere anche tenute utilizzando tutte le tecnologie disponibili, purché siano garantiti: la identificazione di tutti i partecipanti, un altrettanto

simultaneo dibattito in tempo reale e la possibilità per tutti di partecipare.

22. (Competenze)

I segretari coadiuvano il presidente, curano l'ordinaria amministrazione, la conservazione dei registri e dei documenti, le comunicazioni con gli organi centrali e periferici, con gli associati ed i gruppi, raccolgono le relazioni dei vari incaricati.

Il tesoriere provvede alla gestione finanziaria in base alle delibere del Consiglio Direttivo ed alle disposizioni del presidente.

23. (Disposizioni comuni)

Il Consiglio Nazionale e il Consiglio Direttivo deliberano validamente con la presenza della maggioranza dei rispettivi membri. Le delibere sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale quello del presidente. A tutti i consiglieri ed ai revisori dei conti viene inviata, a cura del segretario, copia delle delibere.

Da quando è convocata l'Assemblea per le elezioni, i componenti degli organi collegiali restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla riunione del nuovo Consiglio, che deve avvenire entro un mese dalle elezioni.

Ogni incaricato di specifiche funzioni continuative o temporanee è tenuto a farne relazione al Consiglio Direttivo periodicamente.

e) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

24. Il controllo dell'amministrazione spetta al Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, per la cui elezione è possibile esprimere un massimo di tre preferenze. Il loro mandato coincide con quello del Consiglio Nazionale.

Le modalità per la presentazione delle candidature sono stabilite con regolamento.

Nell'ordine dei voti ottenuti, i primi tre candidati sono nominati effettivi e gli altri due supplenti; questi subentrano nello stesso ordine in caso di necessità. In caso di parità di voti, prevale il più anziano d'età.

Nella prima riunione i revisori effettivi eleggono tra loro il Presidente del collegio, il quale dispone la convocazione delle riunioni da tenersi di regola ogni tre mesi.

I revisori verificano la contabilità e la consistenza dei valori ogni qualvolta lo ritengano opportuno e presentano relazione annuale all'Assemblea. Per il compimento delle operazioni di verifica il collegio può delegare i singoli suoi componenti.

I revisori dei conti devono essere informati della convocazione del Consiglio Nazionale e del Consiglio Direttivo; alle relative riunioni possono intervenire individualmente.

f) DELEGATI REGIONALI

25. Il Consiglio Nazionale, sentiti i gruppi locali, nomina ove possibile un delegato per ogni regione, con incarico triennale.
Il delegato regionale rappresenta la F.E.I. nella zona di sua competenza, collabora con i gruppi locali per assicurare la loro regolarità funzionale, il collegamento con gli organi centrali e la attuazione degli scopi dell'associazione, coordina, anche attraverso contatti con altri delegati, le manifestazioni e l'opera degli associati e dei gruppi per favorire le attività informative, la migliore utilizzazione dei mezzi operativi e la formazione dei nuovi gruppi. Periodicamente presenta rendiconto delle sue attività al Consiglio Nazionale.

Titolo VI. GRATUITA' DELLE PRESTAZIONI

26. Tutte le cariche elettive e le prestazioni degli associati sono volontarie, libere e gratuite, salvo il rimborso delle spese esplicitamente autorizzate e riconosciute dal Consiglio Direttivo.

Titolo VII. CONGRESSO NAZIONALE

27. (Organizzazione)
Di regola ogni anno la F.E.I. prende l'iniziativa di organizzare un Congresso Nazionale di Esperanto in luogo e data deliberati dal Consiglio Nazionale, tenendo conto delle proposte dei gruppi locali.
Il Congresso è organizzato da un comitato a tale scopo costituito con l'approvazione del Consiglio Direttivo; tale comitato, accetta contributi e cura l'amministrazione della quale è il solo responsabile; con l'approvazione del Consiglio Direttivo stabilisce le quote d'adesione e predispone il programma.
28. (Finalità e partecipazione)
Attraverso l'apporto di studi e proposte il Congresso indica le vie generali dell'azione da svolgere per realizzare i fini programmatici del movimento.
Alle manifestazioni congressuali, secondo le modalità stabilite dal comitato organizzatore, possono essere invitati anche non congressisti, esperantisti non federati e pubblico.
Alle riunioni destinate all'assemblea della F.E.I. partecipano gli associati anche se non iscritti al Congresso.

Titolo VIII. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

29. Per deliberare lo scioglimento della F.E.I. e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento della F.E.I., il patrimonio netto sarà erogato a favore di enti senza fini di lucro che abbiano caratteristiche simili e gli stessi scopi istituzionali della F.E.I., esclusa ogni divisione tra gli associati.

Titolo IX. MODIFICAZIONE ED ATTUAZIONE DELLO STATUTO

30. (Modifiche)

Per modificare il presente statuto occorre la partecipazione di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

31. (Regolamento)

Per l'attuazione del presente statuto il Consiglio Nazionale della F.E.I. delibera le disposizioni regolamentari specificamente previste e quelle che risultassero necessarie, anche in tempi diversi.

F.to: Rodari Ermigi

F.to: Enrico Lainati - Notaio
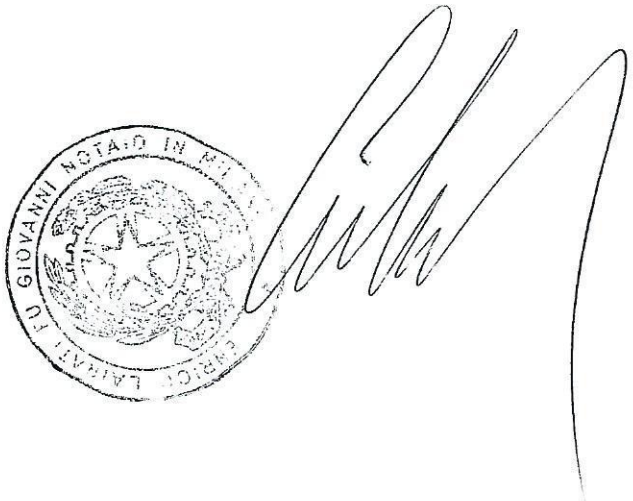
Copia conforme all'originale nei miei
atti in 1 foglio debitamente
firmato concorda con l'allegato
Milano, 07 giugno 2010